

Credito d'imposta pagamenti elettronici: codice tributo utilizzabile dal 16.09.2020

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sul credito d'imposta per i pagamenti elettronici, collegato alle nuove soglie per l'utilizzo del denaro contante, in considerazione del codice tributo emanato dall'Agenzia delle Entrate il 31 agosto 2020 per l'utilizzo in compensazione.

Gli allegati da consultare:

Pagamenti elettronici.....	2
Credito d'imposta per pagamenti elettronici.....	2
Il codice tributo.....	3
DL Agosto.....	3



Pagamenti elettronici

Credito d'imposta per pagamenti elettronici

Per incentivare l'utilizzo dei pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate verso i consumatori finali, è previsto un **credito d'imposta** per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni **pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili** a decorrere dal 1° luglio 2020.

La norma di riferimento si completa con due Provvedimenti attuativi: uno, della Banca d'Italia, l'altro, dell'Agenzia delle Entrate.

Soggetti beneficiari	Il credito è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro.
Misura credito	30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
Modalità utilizzo credito	<ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante modello F24; • a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Il credito	<ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP; • si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti <i>de minimis</i>; • spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.



Per consentire all'Agenzia delle Entrate la verifica della spettanza del credito d'imposta, gli operatori finanziari interessati sono tenuti a trasmettere le informazioni relative ai costi per le commissioni sostenute dagli esercenti, secondo modalità e termini individuate dalla stessa Amministrazione Finanziaria con il Provvedimento prot. n. 181301/2020 del 29.04.2020.



OSSERVA – è altresì previsto che, al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, un provvedimento della Banca d'Italia individui le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Tale provvedimento è stato emanato il 21.04.2020.

Il codice tributo

Con la Risoluzione n.48 del 31 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, ha istituito il codice tributo

- **"6916" denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".**

Compilazione F242

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **"Erario"**, nella colonna **"importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

I campi **"mese di riferimento"** e **"anno di riferimento"** sono valorizzati con il **mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta**, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA".

DL Agosto

Il DL Agosto modifica e integra le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici previste dalla legge di bilancio 2020.

In particolare, viene previsto che il MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.

Viene pertanto **eliminato il termine originariamente previsto (30 aprile 2020) entro il quale adottare le misure attuative per l'attribuzione del rimborso.**

Viene inoltre previsto che il MEF utilizzi la piattaforma PagoPA, e affidi a PagoPA S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso e a Consap le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.